

Bruxelles, 30 novembre 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0379 (COD)**

---

---

14625/17  
ADD 1

ENER 461  
ENV 960  
CLIMA 317  
COMPET 800  
CONSOM 362  
FISC 286  
CODEC 1864

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	15135/1/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301 FISC 221 IA 131 CODEC 1809 REV 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) - Allegato I - Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni la proposta riveduta della presidenza relativa all'allegato I del progetto di regolamento, modificata alla luce delle discussioni svoltesi in sede di Gruppo "Energia" e delle osservazioni scritte ricevute.

Le aggiunte apportate nell'ambito della prima revisione (doc. 10681/17 ADD 1) rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto**.

Il nuovo testo aggiunto in seguito alla prima revisione è indicato in **grassetto sottolineato**.

Tutte le soppressioni sono indicate con [ ] (*testo soppresso*).

ALLEGATO I

[ ] COMPITI DEI COORDINATORI REGIONALI [ ] DELLA SICUREZZA

**1. Calcolo coordinato della capacità**

1.1 I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** eseguono il calcolo coordinato delle capacità interzonali.

[ ] Il calcolo coordinato della capacità è effettuato [ ] per [ ] **gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero** [ ].

**1.2a Sulla base delle metodologie elaborate a norma degli articoli 21, 26, 29 e 30 del [regolamento 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione].**

1.3 Il calcolo coordinato della capacità è effettuato sulla base di un modello [ ] comune **di rete** conformemente al punto **3** [ ].

1.4 Il calcolo coordinato della capacità assicura una gestione efficiente della congestione secondo i principi di gestione della congestione stabiliti nel presente regolamento.

**2. Analisi coordinata della sicurezza**

2.1. I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** effettuano l'analisi coordinata della sicurezza al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema.

- 2.2 L'analisi della sicurezza è effettuata per tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa, **tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero**, utilizzando i modelli [ ] comuni di rete.
- 2.2a **L'analisi coordinata della sicurezza è effettuata sulla base delle metodologie elaborate a norma degli articoli 75 e 76 del regolamento 2017/1485 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.**
- 2.3 I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** condividono i risultati dell'analisi coordinata della sicurezza almeno con i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema.
- 2.4 Qualora, in seguito all'analisi coordinata della sicurezza, individuino una possibile violazione, i [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** preparano contromisure volte a massimizzare **l'efficacia e l'efficienza economica**.
- 3. Creazione di modelli [ ] comuni di rete**
- 3.1 I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** predispongono processi efficienti per la creazione di un modello [ ] comune di rete per ciascun orizzonte temporale della pianificazione operativa **tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero**.
- 3.2 I gestori dei sistemi di trasmissione designano un [ ] **coordinatore regionale della sicurezza** incaricato di creare i modelli [ ] comuni di rete [ ] **a livello unionale**.
- 3.2a **I modelli comuni di rete sono predisposti secondo le metodologie elaborate a norma degli articoli 67, 70 e 79 del regolamento 2017/1485 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e dell'articolo 28 del regolamento 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione.**

3.3 I modelli [ ] comuni **di rete** comprendono dati pertinenti per pianificare l'attività operativa e calcolare la capacità in modo efficiente in tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa **tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero**.

3.4 I modelli [ ] comuni **di rete** sono messi a disposizione di tutti i [ ] **coordinatori regionali della sicurezza**, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dell'ENTSO-E e dell'Agenzia, su richiesta della stessa.

#### **4. Sostegno alla valutazione della compatibilità dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione**

**4.1a I coordinatori regionali della sicurezza forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'effettuazione della valutazione della compatibilità dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione in conformità delle procedure di cui all'articolo 6 del [regolamento xxxx/xxxx della Commissione che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica].**

4.1 Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più gestori di sistemi di trasmissione nello stato di emergenza, di blackout o di ripristino è considerato significativo per altri gestori di sistemi di trasmissione interconnessi in modo sincrono o asincrono.

[ ]

4.3 Nel fornire sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione, il [ ] **coordinatore regionale della sicurezza:**

- a) individua le potenziali incompatibilità;
- b) propone azioni di attenuazione.

- 4.4 I gestori dei sistemi di trasmissione **fanno una valutazione** e tengono conto delle azioni di attenuazione proposte.
5. **(in precedenza punto 9) [ ] Valutazioni dell'adeguatezza regionale del sistema su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello giornaliero e preparazione di azioni di riduzione dei rischi**
- 5.1 *(ex punto 9.1)* I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** eseguono valutazioni dell'adeguatezza regionale su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello [ ] **giornaliero in conformità delle procedure di cui all'articolo 81 del regolamento 2017/1485 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e sulla base della metodologia elaborata a norma dell'articolo 8 del [regolamento sulla preparazione ai rischi]**.
- 5.2 *(ex punto 9.2)* I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** basano le proprie valutazioni dell'adeguatezza **regionale a breve termine** sulle informazioni fornite dai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema al fine di individuare le situazioni in cui si prevede una carenza di adeguatezza in una qualsiasi delle aree di controllo o a livello regionale. I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** tengono conto degli eventuali scambi interzonalari e dei limiti di sicurezza operativa in tutti [ ] **i pertinenti** orizzonti temporali della pianificazione operativa.
- 5.3 *(ex punto 9.3)* Nell'eseguire la valutazione dell'adeguatezza [ ] regionale **del sistema**, ciascun [ ] **coordinatore regionale della sicurezza** si coordina con gli altri [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** al fine di:
- a) verificare le ipotesi e le previsioni sottese;
  - b) individuare le eventuali situazioni di inadeguatezza a livello transregionale.
- 5.4 *(ex punto 9.4)* Ciascun [ ] **coordinatore regionale della sicurezza** presenta ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema e agli altri [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** i risultati della valutazione dell'adeguatezza della generazione regionale, insieme alle azioni che propone per ridurre i rischi di inadeguatezza.

6. *(in precedenza punto 10)* **Coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità**
- 6.1 *(ex punto 10.1)* I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** eseguono il coordinamento **regionale delle indisponibilità in conformità delle procedure di cui all'articolo 80 del regolamento 2017/1485 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica** al fine di monitorare lo stato di disponibilità degli asset rilevanti e coordinare i rispettivi piani di disponibilità allo scopo di garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione, massimizzando allo stesso tempo la capacità degli interconnettori e/o dei sistemi di trasmissione che incidono sui flussi interzonal.
- 6.2 *(ex punto 10.2)* Ciascun [ ] **coordinatore regionale della sicurezza** tiene un elenco unico degli elementi di rete rilevanti, dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo della regione di gestione del sistema e lo rende disponibile sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E.
- 6.3 *(ex punto 10.3)* Ciascun [ ] **coordinatore regionale della sicurezza** svolge le seguenti attività relative al coordinamento delle indisponibilità nella regione di gestione del sistema:
- a) valuta la compatibilità della pianificazione delle indisponibilità avvalendosi dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione;
  - b) fornisce ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema un elenco delle incompatibilità di pianificazione individuate e propone loro delle soluzioni per risolverle.
7. *(in precedenza punto 12)* **Formazione e certificazione del personale che lavora per i coordinatori regionali della sicurezza**
- 7.1 *(ex punto 12.1)* I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** preparano e svolgono programmi di formazione e certificazione incentrati sulla gestione del sistema regionale e rivolti al personale che lavora **per i coordinatori regionali della sicurezza** [ ].

7.2 *(ex punto 12.2)* I programmi di formazione vertono su tutti i componenti pertinenti della gestione del sistema **nel cui ambito il coordinatore regionale della sicurezza svolge compiti**, compresi gli scenari di crisi regionale.

8. *(in precedenza punto 5)* **Sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale**

[ ]

8.2 *(ex punto 5.2)* Ciascun [ ] **coordinatore regionale della sicurezza** pertinente fornisce [ ] **sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione designati quali responsabili della gestione della frequenza e responsabili della gestione della risincronizzazione conformemente agli articoli 29 e 33 del regolamento xxxx/xxxx della Commissione che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica [...]** al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del ripristino del sistema. **I gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema definiscono il ruolo del coordinatore regionale della sicurezza relativo al sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale.**

8.3 *(ex ultima frase del punto 5.2)* I gestori dei sistemi di trasmissione [ ] **possono** chiedere assistenza ai [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** se il loro sistema si trova nello stato di blackout o di ripristino.

8.4 **I coordinatori regionali della sicurezza sono dotati di sistemi di supervisione e acquisizione dati quasi in tempo reale con l'osservabilità definita applicando la soglia stabilita conformemente al punto 4.1.**

9. *(in precedenza punto 6)* **Analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi**

9.1 *(ex punto 6.1)* I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** [ ] **preparano una relazione sugli** eventuali incidenti al di sopra della soglia stabilita conformemente al punto 4.1. Qualora lo richiedano, le autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema e l'Agenzia possono essere coinvolte nell'indagine. La relazione contiene raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.

- 9.2 *(ex punto 6.2)* La relazione è [ ] **pubblicata**. L'Agenzia può rivolgere raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.
- 10. Calcolo della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di regolazione della capacità.**
- 10.1 I coordinatori regionali della sicurezza forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione nel calcolo della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di regolazione della capacità tenendo conto della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera.**
- 10.2 Il calcolo è eseguito secondo la metodologia di cui all'articolo 21, paragrafo 10, lettera a), del presente regolamento.**
- 10.3 I coordinatori regionali della sicurezza forniscono un calcolo per ogni confine tra zone di offerta coperto dalla regione di gestione del sistema.**
- 11. Elaborazione di prospettive stagionali**
- 11.1 Qualora l'ENTSO-E deleghi questa funzione a norma dell'articolo 9 del [regolamento sulla preparazione ai rischi], i coordinatori regionali della sicurezza elaborano prospettive stagionali sull'adeguatezza a livello regionale.**
- 11.2 L'elaborazione delle prospettive stagionali è effettuata sulla base della metodologia elaborata a norma dell'articolo 8 del [regolamento sulla preparazione ai rischi].**
- 12. *(in precedenza punto 11)* Ottimizzazione dei meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione**



12.1 *(ex punto 11.1)* **I gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di ricevere sostegno dal coordinatore regionale della sicurezza [ ] nell'amministrazione dei flussi finanziari relativi a transazioni che coinvolgono più di due gestori, come ad esempio i costi di ridispacciamento, le rendite di congestione, gli scostamenti non intenzionali o i costi per l'approvvigionamento delle riserve.**

**13. Individuazione delle situazioni di crisi regionale e preparazione di scenari di attenuazione dei rischi attraverso l'esame dei piani di preparazione ai rischi elaborati dagli Stati membri**

13.1 Qualora l'ENTO-E deleghi questa funzione, i [ ] **coordinatori regionali della sicurezza** individuano gli scenari di crisi regionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862].

**L'individuazione degli scenari di crisi regionale è effettuata secondo la metodologia di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla preparazione ai rischi].**

13.2 I [ ] **coordinatori regionali della sicurezza forniscono sostegno alle autorità competenti di ciascuna regione di gestione del sistema nella preparazione ed effettuazione della simulazione delle crisi annuali [ ] in conformità** dell'articolo 12, paragrafo 3, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862].

**La preparazione degli scenari di attenuazione dei rischi è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 12 del [regolamento sulla preparazione ai rischi].**

[ ]

[ ]

---